2025/90929

25.11.2025

Rettifica del regolamento (UE) 2024/1351 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 maggio 2024, sulla gestione dell'asilo e della migrazione, che modifica i regolamenti (UE) 2021/1147 e (UE) 2021/1060 e che abroga il regolamento (UE) n. 604/2013

(Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L, 2024/1351, 22 maggio 2024)

1. Pagina 16, articolo 2, punto 23):

anziché: «23) "operazioni di ricerca e soccorso": le operazioni di ricerca e soccorso di cui alla Convenzione internazionale del 1979 sulla ricerca e il salvataggio marittimo, adottata ad Amburgo il 27 aprile 1979;»,

leggasi: «23) "operazioni di ricerca e soccorso": le operazioni di ricerca e soccorso di cui alla Convenzione internazionale sulla ricerca ed il salvataggio marittimo, adottata ad Amburgo il 27 aprile 1979;».

2. Pagina 20, articolo 7, paragrafo 4:

anziché: «4. Il sostegno finanziario e operativo dell'Unione per l'attuazione degli obblighi, compreso il sostegno operativo da parte dei suoi organi e organismi, è fornito in conformità dei regolamenti (UE) 2019/1986, (UE) 2021/1147, (UE) 2021/2303 e, se del caso, (UE) 2021/1148.»,

leggasi: «4. Il sostegno finanziario e operativo dell'Unione per l'attuazione degli obblighi, compreso il sostegno operativo da parte dei suoi organi e organismi, è fornito in conformità dei regolamenti (UE) 2019/1896, (UE) 2021/1147, (UE) 2021/2303 e, se del caso, (UE) 2021/1148.»

3. Pagina 55, articolo 60, paragrafo 6

anziché: «6. A gennaio di ogni anno, a decorrere dal 2025, gli Stati membri confermano al coordinatore UE della solidarietà i livelli di ciascuna misura di solidarietà attuata nel corso dell'anno precedente.»,

leggasi: «6. A gennaio di ogni anno, a decorrere dal 2027, gli Stati membri confermano al coordinatore UE della solidarietà i livelli di ciascuna misura di solidarietà attuata nel corso dell'anno precedente.»

4. Pagina 57, articolo 63, paragrafo 6, primo comma:

anziché: «6. Lo Stato membro contributore individua le singole domande per le quali è competente a norma dei paragrafi 2 e 3 del presente articolo e ne informa lo Stato membro beneficiario, utilizzando la rete di comunicazione elettronica istituita a norma dell'articolo 18 del regolamento (CE) n. 1560/2003.»,

leggasi: «6. Lo Stato membro contributore individua le singole domande per le quali è competente a norma dei paragrafi da 3 a 5 del presente articolo e ne informa lo Stato membro beneficiario, utilizzando la rete di comunicazione elettronica istituita a norma dell'articolo 18 del regolamento (CE) n. 1560/2003.»

5. Pagina 58, articolo 63, paragrafo 8, lettera c):

anziché: «c) il termine per il trasferimento di cui all'articolo 39, paragrafo 1, non è ancora scaduto;»,

leggasi: «c) il termine per il trasferimento di cui all'articolo 46, paragrafo 1, non è ancora scaduto;».

6. Pagina 67, articolo 83, primo comma:

anziché: «Il regolamento (UE) n. 604/2013 è abrogato a decorrere dal 1º luglio 2026.»,

leggasi: «Il regolamento (UE) n. 604/2013 è abrogato a decorrere dal 12 giugno 2026.»

7. Pagina 67, articolo 84, paragrafo 1:

anziché: «1. Quando la domanda è stata registrata dopo il 1º luglio 2026, i fatti che potrebbero determinare la competenza di uno Stato membro in virtù del presente regolamento sono presi in considerazione anche se precedenti a tale data.»,

leggasi: «1. Quando la domanda è stata registrata dopo il 12 giugno 2026, i fatti che potrebbero determinare la competenza di uno Stato membro in virtù del presente regolamento sono presi in considerazione anche se precedenti a tale data.»

8. Pagina 67, articolo 84, paragrafo 2:

anziché: «2. Per le domande di protezione internazionale registrate prima del 1º luglio 2026 lo Stato membro competente per l'esame è individuato conformemente ai criteri enunciati nel regolamento (UE) n. 604/2013.»,

leggasi: «2. Per le domande di protezione internazionale registrate prima del 12 giugno 2026 lo Stato membro competente per l'esame è individuato conformemente ai criteri enunciati nel regolamento (UE) n. 604/2013.»

9. Pagina 68, articolo 85, secondo comma:

anziché: «Il presente regolamento si applica a partire dal 1º luglio 2026.»,

leggasi: «Il presente regolamento si applica a partire dal 12 giugno 2026.»